

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL TESTO DEL

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*¹

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. **L'istituzione da parte del D.L. nell'ambito del tribunale ordinario delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione appare disciplinata in modo gravemente contraddittoria.**

Infatti l'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria, intento di per sé apprezzabile, trattandosi di materie in cui i provvedimenti sono spesso collegati l'uno all'altro ed è difficile la distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi) è contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti tali materie che invece oggi restano disperse tra altri giudici:

- il giudice di pace (nelle materie previste dall'art. 13 e 14 d. lgs. n. 286/1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria)

- il giudice amministrativo (nelle materie previste dall'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, nelle materie previste dall'art. 13, comma 11, d. lgs. n. 286/1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza e dall'art. 20 d. lgs. n. 30/2007 sugli allontanamenti per tali motivi dei cittadini UE, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal d. lgs. n. 142/2015)

- il giudice ordinario (in materia di ricorsi contro i respingimenti e in materia di azioni civili e ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza);

L'accentramento operato dal D.L. della competenza per territorio in soli 14 Tribunali riduce il diritto degli stranieri alla prossimità del giudice e ostacola l'attività dei difensori provenienti da sedi diverse. La previsione di sole 14 sezioni specializzate renderà inoltre più difficoltoso il diritto di difesa della parte, che si troverà lontana dal Foro di discussione della propria controversia, ostacolando sotto il profilo logistico la concreta possibilità di accesso alla giurisdizione.

¹ Le presenti proposte emendative sono elaborate e concordate (senza impegnare le realtà di appartenenza) il **28 febbraio 2017** da:

- **PAOLO BONETTI**, Professore associato confermato di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca, docente di diritto degli stranieri e direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie, socio dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), di cui è delegato per le riforme legislative
- **GUIDO SAVIO**, Avvocato in Torino, autore di scritti in materia di diritto degli stranieri e socio dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)
- **GIANFRANCO SCHIAVONE**, presidente di Consorzio Italiano di Solidarietà – Italian Consortium of Solidarity (ICS) – Ufficio Rifugiati, ONLUS, Trieste, socio e vicepresidente dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)

Inoltre l'accentramento dei procedimenti in pochi Tribunali rischia di accentuare le attuali difficoltà degli Uffici giudiziari coinvolti, che vedranno ulteriormente aumentare il carico di lavoro, anche perché le piante organiche degli uffici dove si radica il nuovo giudice specializzato (e della stessa Cassazione che non potrà più giovare del filtro dell'appello) non vengono aumentate, mentre il sistema delle applicazioni straordinarie (art. 11 del decreto) riguarderà i soli incrementi straordinari dei procedimenti.

Per tali motivi gli emendamenti prevedono

- 1) Il trasferimento alle nuove sezioni specializzate anche di tutte le funzioni giudiziarie in materia di immigrazione, protezione internazionale, ma anche in materia di cittadinanza italiana (avendo previsto il D.L. in capo ad esse l'accertamento dell'apolidia), trattandosi di funzioni su materie che sono inestricabilmente legate a quelle già conferite alla sezione;
- 2) l'aumento delle sezioni dalle originarie 14 (ognuna di non più di 20 giudici, cioè 280) a 26 (ognuna con 20 giudici, cioè 520, ma una per ogni Corte d'appello) e la conseguente modifica delle competenze delle sezioni, con un miglioramento della vicinanza tra ricorrente e giudice e della conseguente effettività del diritto alla difesa;
- 3) la disciplina col rito camerale di ognuna delle nuove funzioni trasferite alle sezioni territoriali (con conseguente abrogazione delle norme originarie) e la possibilità per l'interessato di farsi ascoltare dal giudice e di assumere anche testimonianze (in materia di apolidia), nonché la sospensione nelle more dell'eventuale giudizio del trasferimento in altro Stato dell'UE dichiarato competente;
- 4) il coinvolgimento di altri soggetti competenti nella formazione e nell'aggiornamento dei magistrati delle sezioni specializzate (Agenzia europea dei diritti fondamentali, OIM, Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni della libertà, qualificati esperti in diritto degli stranieri);
- 5) l'ampliamento della formazione alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana;
- 6) la previsione che non soltanto la conoscenza della lingua inglese, ma anche la conoscenza della lingua francese (diffusa sia nell'UE, sia tra molti richiedenti asilo) costituisca uno dei titoli preferenziali per i magistrati di tali sezioni.

Contestualmente un emendamento aggiuntivo prevede l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegali, puniti quale mere contravvenzioni con pena pecuniaria e con procedimento sospeso in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale che hanno inutilmente accresciuto il numero dei procedimenti penali quasi mai giunti a conclusione senza ottenere alcuna dissuasione dell'immigrazione irregolare, che anzi è aumentata. L'abrogazione recepisce ciò che già prevedeva la legge delega sulla depenalizzazione e accoglie un auspicio più volte formulato davanti alle Camere dallo stesso Ministro della giustizia che ha proposto il D.L.

La copertura finanziaria dei maggiori oneri dell'istituzione di 26 sezioni specializzate (invece che 14) deriva così sia dai risparmi di spesa derivanti dalla mancata apertura di procedimenti penali per i reati abrogati, sia dal mancato esercizio di funzioni che sono così spostate dal giudice di pace, dai giudici amministrativi e dal resto del tribunale ordinario, sia dai risparmi ottenuti con la soppressione delle udienze in videoconferenza (proposta in altro emendamento).

2. La **videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale con l'ausilio di sistemi di riconoscimento vocale**, prevista dall'art. 6, costituisce una delle principali novità del D.L., ma appare eccessiva l'assolutezza della previsione anche quando motivi ostativi gravi potrebbero impedirlo e la mancanza di adeguate garanzie per chi potrebbe ritenersi anche più facilmente perseguibile grazie alla possibile diffusione della videoregistrazione.

Con gli emendamenti si propone perciò:

- a) di consentire allo straniero la facoltà di rifiutare per gravi ragioni (di salute, religiose o timori persecutori) la videoregistrazione, dotata pur sempre di una potenzialità distorsiva della genuinità del colloquio;
- b) di consentire l'immediata disponibilità per lo straniero e il suo difensore della videoregistrazione,
- c) di rafforzare la sicurezza delle registrazioni per evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione.

3. La **possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza**, prevista dagli artt. 8 e 10 del D.L., impedirà al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza. E costringerà il difensore alla difficile scelta tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice: in ciascuna delle due ipotesi la pienezza della sua funzione risulterà compressa, secondo un modello finora proprio dei soli processi di criminalità organizzata.

E' evidente la compressione dell'effettivo esercizio del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Perciò gli emendamenti proposti prevedono la soppressione delle due ipotesi previste dal D.L. di udienze svolte mediante collegamento audiovisivo a distanza.

4. La nuova disciplina prevista nel D.L. delle **notificazioni delle decisioni delle Commissioni in capo ai responsabili dei centri di accoglienza** può prestarsi a disfunzioni ed abusi nelle situazioni di irreperibilità o di revoca delle condizioni di accoglienza, il che potrebbe rendere ineffettivo il diritto alla difesa, poiché dalla notificazione della decisione della Commissione decorrono i termini per l'impugnazione della stessa decisione.

Perciò un emendamento prevede che in caso di irreperibilità o di revoca dell'accoglienza lo straniero abbia comunque un termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento per chiederne la consegna direttamente presso la Questura.

5. Il **nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale** appare gravemente criticabile sotto il profilo costituzionale.

La previsione da parte dell'art. 6 del decreto di un unico grado di merito caratterizzato da una cognizione di regola cartolare, nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, come ribadito nella giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e da ultimo riaffermato dalla Cassazione con sentenza n. 395/2017 (richiamata nel comunicato del 14.2.2017 della sezione Anm della Cassazione).

Secondo il D.L. il giudice dovrà addirittura visionare la videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale in assenza delle parti (e senza l'ausilio di mediatori culturali, che lo aiutino

a comprendere la semantica dei gesti e delle espressioni) per stabilire se è necessaria l'audizione dello straniero.

L'audizione del richiedente asilo di fronte al giudice secondo il D.L. sarà invece dovuta se nel ricorso al Tribunale la parte invocherà “elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”: così testualmente il comma 11° del nuovo art. 35-*bis* D.lgs. 25/08 introdotto dall'art. 6 del D.l., che in tal modo sembra quasi considerare il processo come una mera prosecuzione della fase amministrativa “di primo grado”.

Tale norma appare addirittura controproducente perché finisce con l'incoraggiare tattiche difensive strumentali, finalizzate a ottenere la fissazione dell'udienza: mentre oggi il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è ragionevolmente considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione, in futuro tale valutazione non sarà possibile, perché giustificata dall'esercizio di una facoltà difensiva prevista dalla legge. Così lo straniero avrà interesse a mentire nel ricorso al Tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal Tribunale stesso sulle verità raccontate alla Commissione, e da questa non credute.

L'audizione però secondo il D.L. rimarrà dovuta sia quando il giudice, visionata la videoregistrazione del colloquio con la Commissione, la riterrà necessaria, sia quando riterrà indispensabile richiedere chiarimenti alle parti. E' probabile che si tratterà di ipotesi non rare, visti l'attenuazione dell'onere della prova e l'obbligo di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, sicché la pratica potrebbe dimostrare la residualità delle ipotesi di accoglimento, e ancor più di rigetto, *de plano*, limitate a ipotesi di fondatezza o infondatezza così manifeste da rendere superflua la verifica diretta dei timori personali del richiedente da parte del giudice.

Occorre affermare che l'utilizzo della videoregistrazione dell'audizione del richiedente asilo, può essere considerato uno strumento utile alla verifica e all'integrazione istruttoria soltanto se sono garantite la comparizione delle parti all'udienza e la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

L'uso della videoregistrazione dell'audizione del richiedente potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice non è invece conforme all'obiettivo indicato dalle disposizioni previste dal legislatore dell'Unione europea, orientate a rafforzare i diritti dei richiedenti protezione internazionale. A tal proposito il diritto dell'Unione valorizza la valutazione piena e diretta del giudice *ex nunc* di tutte le fonti di prova. A tal fine appare essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le dichiarazioni rese dallo stesso gli unici elementi su cui si basa la domanda (art. 46 della Direttiva 2013/32/UE)

L'eliminazione dell'appello appare irrazionale nell'ordinamento italiano in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione o di esposizione a torture, trattamenti disumani e degradanti o eventi bellici in caso di rientro nel proprio Paese, e l'inevitabile trasferimento nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione delle criticità e delle disfunzioni che si dichiara di voler eliminare.

L'eliminazione dell'appello inoltre sopprimerà per la sola materia della protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali e finirà per gravare pesantemente sui carichi della Cassazione (tenuta a decidere entro sei mesi dalla presentazione del ricorso), che finora si era occupata in misura ridotta della materia proprio a causa dell'efficacia del filtro dell'appello.

L'illegittimità costituzionale delle scelte operate nel D.L. deriva insomma dall'aver previsto contestualmente:

- 1) il rito camerale per la trattazione dei relativi procedimenti;
- 2) il rito camerale ove l'esistenza dell'udienza di discussione è eventuale ed eventuale è anche la partecipazione della parte al processo e la sua audizione;

3) la soluzione di cui alle precedenti lettere nell'ambito di un processo che vede, quale principale fonte di prova, le dichiarazioni della parte, le quali devono essere valutate ex nunc dal giudice per espressa previsione normativa europea (art. 46 della Direttiva 2013/32/UE);

4) la eliminazione del doppio grado di giudizio di merito;

5) quanto sopra nell'ambito del processo per cassazione derivante dalla recente approvazione della L. 197/2016 (praticamente si va in pubblica udienza solo per questioni particolarmente nuove, altrimenti si decide in camera di consiglio senza intervento della difesa della parte).

Ognuna di tali opzioni presa da sola è costituzionalmente legittima, ma nel modello delineato dal D.L. le 5 opzioni sono sommate l'una all'altra; da ciò, invero, deriva la lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza, della riserva di legge in materia di stranieri, del diritto alla difesa (che in materia di protezione internazionale deve essere effettiva secondo la direttiva UE sulle procedure di esame delle domande) e del contraddittorio nel processo (artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost.)

Gli emendamenti proposti prevedono perciò di rimediare a tale complessiva situazione tramite:

1) la garanzia del contraddittorio con l'udienza convocata dal giudice anche su richiesta del ricorrente, salvo che ritenga di avere già elementi sufficienti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con previsione di tempi rapidi senza scalfire l'esame del merito;

2) controllo di merito sulla decisione del Tribunale, con lo strumento agile e deformalizzato del reclamo al collegio della sezione specializzata, senza la partecipazione del giudice che aveva disposto il decreto reclamato;

3) la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di fronte al rigetto del reclamo impugnato in cassazione è affidato al presidente della sezione specializzata (e non più allo stesso giudice che aveva disposto il provvedimento impugnato, il che viola la terzietà del giudice prevista dall'art. 111 Cost.) in caso di pericolo per la vita o l'incolumità della persona.

6. In tema di **prima identificazione e di rimpatrio degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare**, il D.L. persiste in una prevalente ottica repressiva del fenomeno, con l'accentuazione degli strumenti di rimpatrio forzoso, attraverso alcune modifiche di dettaglio della disciplina del rimpatrio (come la previsione del trattenimento anche per gli stranieri richiedenti protezione non espulsi ma respinti, o l'allungamento del termine di trattenimento per coloro che hanno già scontato un periodo di detenzione in carcere), ma, soprattutto, con la decisione di dare inizio all'apertura di numerosi nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio (ora chiamati Centri di permanenza per i rimpatri, invece che CIE).

Da anni risulta chiaro come un sistema efficiente di rimpatri non possa basarsi solo sull'esecuzione coattiva degli stessi, ma debba, in primo luogo, riformare le norme in materia di ingresso e soggiorno, aprendo canali di ingresso regolare diversi da quello, ora quasi unico, della protezione internazionale, così dando maggiore stabilità ai soggiorni, oggi resi precari da disposizioni eccessivamente rigide, riducendo così il ricorso all'allontanamento per ipotesi limitate e comunque incentivando i rimpatri volontari, con strumenti normativi e finanziari specifici.

Appare quindi necessaria una più ampia e organica revisione delle strategie di governo dei flussi migratori, con la rivisitazione delle norme del TU immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, prendendo atto del fallimento, sotto il profilo dell'effettività e della sostenibilità economica, di un approccio esclusivamente orientato all'allontanamento forzoso di soggetti le cui precarie condizioni sociali e civili interpellano peraltro il tema della garanzia dei diritti fondamentali.

In tal senso insoddisfacente è la scelta di non fornire alcuna disciplina dei centri definiti “punti di crisi” (gli *hotspot* della terminologia dei documenti della Commissione europea), per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e le funzioni che vi si svolgono, in violazione della riserva di legge in materia di stranieri (art. 10, comma 2 Cost.) e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 13 Cost.).

Occorre ricordare che la recente decisione della Grande Camera della Corte EDU (sentenza Khlaifia del 15 dicembre 2016) ha condannato l’Italia proprio in relazione al più noto di questi centri (quello di Lampedusa), ritenendoli luoghi chiusi, in cui lo straniero viene privato della libertà senza alcuna base legale e senza alcun controllo dell’autorità giudiziaria, in violazione di due tra le norme più importanti della Costituzione e della CEDU, le norme sulla libertà personale (art. 13 Cost. e 5 CEDU).

In moltissime occasioni, poi, le istituzioni europee e il Consiglio d’Europa hanno invitato l’Italia a disciplinare per legge le fasi di prima accoglienza e di identificazione dei migranti, come avviene in pressoché tutti i Paesi europei.

La normativa del D.L. non appare coerente con tali sollecitazioni, muovendosi piuttosto nel senso della ulteriore destrutturazione della disciplina legale dei fenomeni, affidando al potere amministrativo di polizia la gestione di centri che sono a tutti gli effetti, e per periodi di tempo spesso significativi, dei luoghi di privazione di libertà.

Per tali motivi gli emendamenti prevedono:

1) Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione, in lingua comprensibile a chiunque, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, come prevede l’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò vale in generale per qualsiasi straniero potenzialmente interessato a richiedere protezione internazionale. L’informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e soltanto dopo che il richiedente ha ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di poter in modo sereno ricevere le informazioni medesime. L’attività informativa è compito dello Stato. Può essere fornita da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, senza che tuttavia a questi soggetti possano essere contestualmente affidate attività di monitoraggio/garanzia nello stesso centro o in altri centri di eguale natura.

2) In mancanza di tale informazione ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo (Cass., sez. VI, ord. 25.3.2015, n. 5926).

3) Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini e dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.

4) Poiché l’art. 8 par. 2 della direttiva 2013/32/UE prevede che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne occorre prevedere espressamente tale accesso e garantire un accesso effettivo alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che possano monitorare l’effettivo rispetto del diritto all’informazione. Tali organizzazioni dovranno poter avere accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L’accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni in occasione dei loro accessi possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2 ter dell’art. 8 ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo

soccorso di cui all'art. 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'art. 9 o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 D. lgs. n. 286/1998.

5) Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal D.L. 30.10.1995 n. 51 convertito in legge 29.12.95 n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi.

7. L'integrazione di 250 unità di personale qualificato a supporto delle Commissioni territoriali può produrre effetti positivi sull'intero sistema del primo esame delle domande di protezione internazionale soltanto se è meglio precisato, come si propone con gli emendamenti, che

1) tra i requisiti di ammissione vi siano la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

2) la Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.

EMENDAMENTI ALL'ART. 1

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono istituite **presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello** sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, **anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti i reati abrogati dall'articolo 18-bis**”.

2. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera *b*) numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera *b*), soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.

EMENDAMENTI ALL'ART. 2

2.1. Nell'articolo 2 nel comma 1 dopo le parole “con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati” sono inserite le seguenti:

“con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri,”

2.2. Nell'articolo 2, nel comma 1 dopo le parole “conoscenza della lingua inglese” sono inserite le parole **“o della lingua francese”**.

2.3. Nell'articolo 2, nel comma 1 alla fine sono inserite le seguenti parole:

“e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.”

EMENDAMENTI ALL'ART. 3

3.1. Nel comma 1 dell'articolo 3 nella lettera b) sopprimere le parole “per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza”

3.2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

f) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;

g) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

l) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

n) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo”

3.3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole:

“ e per le controversie e i giudizi in materia di cittadinanza italiana”

EMENDAMENTI ALL'ART. 4

4.1. Nell'articolo 4 sostituire il comma 1 col seguente:

“1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel territorio in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento”

4.2. Nell'articolo 4, al comma 3, dopo le parole “ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” sono aggiunte le seguenti parole:

“o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 5.2, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.

EMENDAMENTI ALL'ART. 6

6.1. Nell'articolo 6, al comma 1, prima della lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

“*a0*) all'articolo 3, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

“I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.”

6.2. Nell'articolo 6, al comma 1, nella lettera *a*) l'ultimo periodo del nuovo comma *3-ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 è sostituito dal seguente:

"Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata."

6.3. Nell'articolo 6, al comma 1, nella lettera *c*) al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

“Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.”

6.4. Nell'articolo 6, al comma 1, nella lettera *c*) al comma 4 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono aggiunte le seguenti parole:

“Il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.”

6.5. Nell'articolo 6, al comma 1, nella lettera *c*) al comma 7 del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

“Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente”

6.6. Nell'articolo 6, l comma 1, nella lettera *g*) al comma 6 del nuovo testo dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono soppresse le seguenti parole “rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale”.

6.7. Nell'articolo 6, nella lettera *g*) il comma 8 del nuovo testo dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 le parole “entro venti giorni dalla notificazione del ricorso” sono sostituite dalle seguenti:

“fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione”

6.8. Nell'articolo 6, al comma 1, alla lettera *g*) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.”

6.9. Nell'articolo 6, al comma 1, nella lettera g) il comma 13 del nuovo testo dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 è sostituito dal seguente:

“13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria **ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18.** La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. . Il termine per proporre. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del **reclamo** innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione **del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo** entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi **sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente** sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. **Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile**”.

EMENDAMENTI ALL'ART. 7

7.1. Nell'articolo 7, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* (*Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana*). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e **in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana**, sono regolate dal rito sommario di cognizione. **Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. E' consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.**

2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

7.2. Nell'articolo 7, al comma 1, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti lettere:

“*d-bis*) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. E' competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea”.

d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. E' competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea”.

EMENDAMENTI ALL'ART. 8

8.1. Nell'articolo 8, al comma 1, alla lettera *b*) il numero 1) è soppresso.

8.2. Nell'articolo 8, al comma 1, la lettera *b*) il numero 3) è soppresso.

8.3. Nell'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

“*c-bis*) l'articolo 15, comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei

cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato.”.

8.4. Nell'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente lettera:

“*d-bis*) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

“Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato”.

EMENDAMENTI ALL'ART. 9

9.1. Nell'articolo 9, al comma 1, alla lettera *b*) il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata””

9.2. Nell'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di

annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno”

3. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lett. m)-sexies e 135, comma 1, lett. i) del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.

4. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole “autorità giudiziaria ordinaria” e “giudice di pace”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea”. La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

5. Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 5-ter è abrogato.”

EMENDAMENTI ALL'ART. 10

10.1. Nell'articolo 10, prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

“01. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole “autorità giudiziaria ordinaria” sono sostituite dalle parole “sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.”

10.2. Nell'articolo 10, al comma 1, la lettera *b*) è soppressa.

10.3. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”

EMENDAMENTI ALL'ART. 12

12.1. Nell'articolo 12, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

3. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore”.

EMENDAMENTI ALL'ART. 16

16. 1. L'articolo 16 è soppresso.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 17

17.1. Nell'articolo 17 al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo le parole "punti di crisi" sono aggiunte le seguenti parole **"o, in mancanza, presso la locale Questura"**

17.2. Nell'articolo 17 al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.

1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di

presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.

1-*quater*. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.

1-*quinquies*. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.

1-*sexies*. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.

1-*septies*. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 3.”

17.3. Nell'articolo 17 al comma 1 nel testo del nuovo articolo 10-*ter* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo:

“Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*”.

17.4. Nell'articolo 17 dopo il comma 4 del nuovo articolo 10-*ter* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 alla fine del comma 2 è inserito il seguente comma:

“4-bis. E' sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

EMENDAMENTO (ARTICOLO AGGIUNTIVO) DOPO L'ARTICOLO 18

18-bis. Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 18-bis

(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

- 1.** E' abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
- 2.** In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13, comma 3-*septies* sono abrogate le parole “di cui all'articolo 10-*bis*” ;
 - b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
 - c) all'articolo 14-*ter* nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
 - d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole “nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*;
 - e) all'articolo 16, comma 1-*bis* sono abrogate le parole “di cui all'articolo 10-*bis*”.
- 3.** Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.”